



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

SEZIONE UNICA

VERBALE D'UDIENZA DEL 12/03/2025

Sono comparsi di fronte al Giudice, Dott.ssa _____ :
per il creditore _____ S.r.l. e per essa la mandataria _____ S.p.A., intervenuta in sostituzione della
precedente ex art. 111 c.p.c., l'Avv. _____, in sostituzione degli Avvocati _____ e

per la creditrice intervenuta A.d.E.R. il Funzionario _____ ;
per i debitori (_____ l'Avv. _____ ;
il Custode: per l'I.V.G. il Dr. _____ ;
il Professionista Delegato Dr. _____ ;
l'Avv. _____ si riporta alle note in atti e chiede la sospensione;
l'Avv. _____ evidenzia che il termine per note era stato concesso al creditore e quindi il debitore non aveva
titolo per depositare note. Impugna e contesta tutto quanto *ex adverso* dedotto, anche con riferimento al
documento di disconoscimento prodotto in atti. Si riporta a tutto quanto depositato.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Rilevato che il debitore, seppur non abbia mai proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ha
mosso una serie di contestazioni in merito alla legittimazione attiva del creditore intervenuto ai sensi
dell'art. 111 c.p.c. _____ S.r.l.;

Rilevato che la procedura esecutiva è stata azionata da Nuova _____ (oggi
_____) la quale non ha mai rinunciato all'esecuzione;

Ritenuto dunque che le questioni relative alla legittimazione attiva dell'intervenuto, anche qualora
fondate, non consentono la sospensione della procedura, potendo al più rilevare in sede distributiva;

Osservato che _____ S.r.l., in ogni caso ha depositato la dichiarazione di cessione e l'elenco
delle posizioni cedute che, unitamente alla Gazzetta Ufficiale rappresentano elementi da cui dedurre
la prova della cessione del credito;

Ritenuto di non disporre la sospensione neppure alla luce delle contestazioni relative all'art. 106
T.U.B.;

RIGETTA

L'istanza di sospensione;

DISPONE

Che il Professionista Delegato prosegua con l'attività di vendita.

Proroga la delega al Professionista già designato sino al 31.12.2025.

L'Assistente Giudiziario

IL GIUDICE
Dott.ssa

